

## APPENDICE

### EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

**FONDO DI PREVIDENZA EX DIPENDENTI INCIS**

L'esercizio 2000 non è stato riguardato da specifiche disposizioni legislative che abbiano interessato il Fondo di previdenza per gli ex dipendenti INCIS.

Le pensioni in carico al Fondo sono indicizzate con lo stesso sistema previsto per gli ex dipendenti dell'Istituto, in applicazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 164 del 25 luglio 1980.

L'art. 59, comma 4 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha abolito dal 1° gennaio 1998, il sistema di adeguamento delle pensioni collegato all'evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio disponendo, in sostituzione, l'applicazione del sistema di perequazione automatica previsto dalla normativa in vigore nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

In tema di perequazione è obbligo far riferimento anche all'art. 34 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha disposto che la perequazione automatica trova applicazione sul coacervo delle pensioni di cui una stessa persona è titolare, con le limitazioni di importo massimo previste dall'art. 59, comma 13 della Legge n. 449/97.

Il decreto 20 novembre 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha determinato, dal 1° gennaio 2000, nella misura dell'1,6% la percentuale di variazione definitiva per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1999, applicata nella misura previsionale dell'1,5%. In occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2001 sono stati determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento verificatosi.

**FONDO DI PREVIDENZA EX DIPENDENTI IACP DI GENOVA**

L'esercizio 2000 non è stato riguardato da specifiche disposizioni di legge relative al Fondo di previdenza ex dipendenti IACP di Genova.

Si ricorda la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 224 del 30 ottobre 1981 che stabilì la rivalutazione dei trattamenti pensionistici con le stesse norme in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria.

**FONDO DI PREVIDENZA EX DIPENDENTI ISES**

L'esercizio 2000 non è stato riguardato da specifiche disposizioni di legge che abbiano interessato il Fondo di previdenza per gli ex dipendenti ISES.

Le pensioni in carico al Fondo sono indicizzate con lo stesso sistema previsto per gli ex dipendenti dell'Istituto, in applicazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 164 del 25 luglio 1980.

L'art. 59, comma 4 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha abolito dal 1° gennaio 1998, il sistema di adeguamento delle pensioni collegato all'evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio disponendo, in sostituzione, l'applicazione del sistema di perequazione automatica previsto dalla normativa in vigore nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

L'art. 34 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha stabilito che la perequazione automatica trova applicazione in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti di cui una stessa persona è titolare, con le limitazioni di importo massimo previste dall'art. 59, comma 13 della Legge n. 449/97.

L'aumento della rivalutazione automatica è attribuito su ciascun trattamento in proporzione dell'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

Il Decreto 20 novembre 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha determinato, dal 1° gennaio 2000, nella misura dell'1,6% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1999, applicata nella misura previsionale dell'1,5%.